

Marzo 2019

In questo numero

- 1 RUNTS al via
- 1 Rendicontazione 5*1000
- 2 FE e area riservata
- 2 Attività di segreteria in ASD
- 3 Speciale – Adeguamento Statuti per ODV, APS, ONLUS
- 4 Reddito di cittadinanza
- 4 Terzo Settore e non commercialità
- 4 Prossime scadenze

*Come cambia la
rendicontazione delle
somme ricevute con il
5*1000*

Al via il Registro Nazionale del Terzo Settore

Il Ministero del Lavoro pochi giorni fa ha siglato una convenzione con la Camera di Commercio per rendere finalmente tecnicamente operativo il RUNTS, ossia il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore elemento basilare di tutta la Riforma del 2017.

Ricordiamo che entro il 3 agosto 2018 il Ministero avrebbe dovuto emanare il Decreto per la procedura di iscrizione delle associazioni ed entro i 180 giorni successivi le Regioni avrebbero dovuto disciplinare i procedimenti per l'iscrizione e la struttura informatica avrebbe dovuto essere ultimata.

Ma le proroghe ed il silenzio del Ministero hanno fatto slittare tutta la procedura ed ora, tenuto conto che ODV, APS ed ONLUS devono aggiornare il loro statuto entro il termine del 3 agosto 2019 (nello speciale tutte le conseguenze del mancato adeguamento alla Riforma per queste associazioni) almeno per APS ed ODV il transito nel nuovo RUNTS potrebbe essere operativo prima di fine anno in quanto l'accordo sottoscritto tra Ministero e Unioncamere dovrebbe consentire una veloce accelerazione del procedimento sia a livello informatico che sul piano normativo.

Speriamo che tutti questi "potrebbe" e "dovrebbe" si concretizzino effettivamente nell'auspicata partenza del Registro.

5*1000 e Rendicontazione delle entrate

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta per modificare anche la normativa relativa alla rendicontazione degli incassi derivanti dal 5*1000, ma una nota del Ministero del lavoro pubblicata il 26 febbraio precisa che per il 2019 valgono ancora in via transitoria le vecchie regole.

La questione si era posta per via dei nuovi obblighi a carico degli enti in tema di pubblicità e trasparenza delle somme incassate tramite il 5*1000. Il Decreto di Riforma 111/2017 introduce (a decorrere quindi dal 2020) l'obbligo di redigere e trasmettere all'Agenzia delle Entrate il rendiconto e la relazione illustrativa a prescindere dall'importo ricevuto; inoltre questi documenti, assieme all'ammontare dei contributi, dovranno essere pubblicati sul sito dell'ente dandone comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.

Per il 2019 però, in attesa del Decreto attuativo, gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione dei contributi gravano solo sulle associazioni che hanno percepito una somma pari o superiore a 20.000€.

FT. Elettroniche – Nuova area riservata

Come saprete, avendo letto articoli precedentemente pubblicati in questa Newsletter, le associazioni prive di Partita IVA non hanno la possibilità di scaricare le Fatture Elettroniche dal portale IVA Servizi dell'Agenzia delle Entrate e quindi sono costrette a pagare i fornitori utilizzando la sola copia analogica (quindi PDF o cartacea) della fattura, sperando che il loro fornitore abbia inviato anche la fattura in formato elettronico.

Ricordiamo che è prevista una sanzione dal 100 al 200% delle somme indicate in fatture con un minimo di 250€ che grava sul cliente che paga una fattura senza aver ricevuto la copia elettronica.

Per ovviare a tale problema dal 3 luglio 2019 l'Agenzia ha recentemente reso noto che verrà realizzata una nuova sezione in Fisconline per la consultazione già in formato PDF delle Fatture Elettroniche per venire in contro alle richieste avanzate dal Garante per la Privacy.

Le associazioni dovranno solo dotarsi delle credenziali per accedere alla loro area riservata e verificare la presenza della fattura in formato elettronico.

*In arrivo una nuova
area di Fisconline per le
Associazioni prive di
P.IVA*

Attività di segreteria nelle ASD/SSD

Il Tribunale di Venezia si è recentemente pronunciato con la Sentenza del 06/12/2018 in merito ai contratti amministrativi gestionali (che ricordiamo godono della detassazione da IRES ed addizionali fino a 10.000€ come i contratti sportivi) stipulati da una SSD.

La massima che si può desumere da questa Sentenza è la seguente: *ai fini della valutazione della genuinità dei rapporti di collaborazione autonoma intrattenuti da una SSD affiliata al CONI con addetti di segreteria rilevano i riscontri raccolti in ordine alle caratteristiche e modalità di svolgimento della prestazione oggetto del rapporto e del concreto evolversi del rapporto stesso.*

Il Giudice aveva dato ragione all'attività ispettiva svolta affermando che le prestazioni di segreteria non potevano che avere natura subordinata in quanto le mansioni svolte avevano caratteristica di ripetitività ed erano predeterminate in base a disposizioni impartite dall'amministratore unico.


Nel corso della verifica erano state riscontrate un insieme di circostanze che avevano condotto il giudice ad affermare il vincolo di subordinazione negando quindi la legittimità del rapporto di collaborazione in quanto, a titolo di esempio, il personale di segreteria aveva svolto un periodo di prova pagato in nero, aveva un abbigliamento da rispettare, era stato effettuato un tirocinio per insegnare come gestire la segreteria (che quindi non poteva essere gestita in autonomia dalle collaboratrici) e così via.

*Rapporti amministrativi
gestionali genuini e lavoro
subordinato*

Speciale – Mancato adeguamento degli Statuti e conseguenze per ODV, APS e ONLUS

L'art. 101, comma 2 della ormai nota Riforma impone alle ODV, APS e ONLUS di adeguare il proprio Statuto entro il termine del 3 agosto 2019 al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare la normativa fiscale degli enti non profit.

Tenuto conto però che il Registro Unico Nazionale non è ancora entrato in vigore, sarà necessario in particolare per le ONLUS, subordinare l'applicazione delle norme del nuovo Statuto alla decorrenza di cui all'art. 104 comma 2 ossia dalla data di istituzione del RUNTS. La conseguenza del mancato inserimento di questa clausola sospensiva dell'efficacia sarà l'obbligo di devoluzione del patrimonio delle ONLUS.



Ma cosa succede agli enti associativi che decidono di non adeguare il proprio Statuto entro il 3 agosto 2019?

La risposta che si può fornire non è frutto di una precisa disposizione normativa, ma frutto dell'interpretazione della norma mancando un chiarimento sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero che potrebbe arrivare tra qualche tempo.

Ciò che è certo è che le leggi istitutive delle ODV e APS sono state abrogate pertanto il mancato adeguamento dello Statuto comporterà la volontà di non adeguarsi alla Riforma e l'ente non potrà applicare nessuna delle norme fiscali previste per APS ed ODV, ma farà riferimento unicamente alle norme dell'art 143 e seguenti del TUIR diventando un semplice ente non commerciale senza particolari agevolazioni fiscali. Nulla vieta però che in un momento successivo l'associazione adegui lo Statuto ed entri nella Riforma iscrivendosi al Registro Nazionale.

Diverso è invece il caso delle ONLUS.

L'abrogazione della normativa sarà operativa dal periodo di imposta successivo all'operatività del Registro, dunque le ONLUS potranno applicare la normativa abrogata fino all'entrata in vigore del RUNTS anche se non adegueranno lo Statuto.

Quindi le ONLUS che dovessero adeguare quest'ultimo oltre la data del 3 agosto 2019 ma entro la data di entrata in vigore del RUNTS non dovrebbero essere costrette a devolvere il proprio patrimonio in quanto la qualifica di ONLUS verrà persa solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del Registro.

Invece l'associazione ONLUS che scegliesse di non adeguare lo Statuto neppure entro questo secondo termine sarà costretta a devolvere il proprio patrimonio sociale.

Inoltre la Circolare Ministeriale 26/06/1998 n. 168 precisa che la perdita di qualifica di ONLUS comporta, oltre alla devoluzione del patrimonio, anche l'obbligo di scioglimento dell'associazione.

Reddito di cittadinanza e compensi sportivi

Come noto, al fine di contrastare la povertà e le disuguaglianze sociali, è stato introdotto il c.d. Reddito di cittadinanza.

Tra i requisiti previsti dalla normativa per poter accedere al beneficio è richiesto un ISEE inferiore a 9.360€ annui.

Senza entrare nel merito degli altri requisiti richiesti (cittadinanza, autoveicoli, patrimonio immobiliare ecc.) affrontiamo il tema dell'ISEE.

Il valore totale di questo indice è la somma dei redditi della persona fisica e del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare il tutto equilibrato tramite dei parametri di equivalenza.

Dal 2014 tra gli elementi che compongono l'ISEE rientrano anche i compensi sportivi percepiti.

Consigliamo quindi di rivolgersi ad un CAF per l'elaborazione dell'ISEE segnalando anche questa tipologia reddituale verificando se la sua percezione potrà comunque dare diritto al Reddito di cittadinanza oppure farà superare la soglia di 9.360€ sopra riportata.

Terzo Settore e verifica non commercialità

La vostra associazione organizza feste locali o popolari, eventi in cui effettuate somministrazione di alimenti e bevande o anche pesche di beneficenza o cene sociali?

Sappiate che tutte queste attività rientrano nell'ambito della commercialità, per esplicita previsione dell'art 148 TUIR, salvo pochissime eccezioni come nel caso delle ASD.

Se la vostra associazione è un ente culturale o sociale è molto probabile che questi incassi costituiscano la gran parte dei vostri incassi coi quali finanziate le attività istituzionali nell'arco dell'anno.

Ma tali somme vi portano a perdere la qualifica di ente non commerciale in base all'art 149 TUIR il quale recita che *"indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta."* Ponete quindi moltissima attenzione su come vengono organizzati tali eventi e sulla portata delle conseguenze in caso di errore nella loro gestione.

Prossime scadenze

Registro Iva minori - RegISTRAZIONI	15 marzo
Invio Modello EAS	31 marzo
Certificazione Unica - Consegna	31 marzo

FEBBRAIO 2019						
l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

MARZO 2019						
l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

APRILE 2019						
l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					